

Allegato 2 al Regolamento

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Richiamato il “Regolamento per l’attivazione e le gestione delle carriere alias”, al fine di tutelare il benessere psicofisico del/la richiedente e garantire un ambiente di studio e di lavoro inclusivo;

Considerata la richiesta presentata da _____, nato/a a _____ il _____, di attivazione di una carriera alias, mediante attribuzione di un’identità provvisoria avente validità esclusivamente all’interno dell’Ateneo a tutela della sua persona;

Preso atto che _____ dichiara, ai soli fini del presente Accordo di riservatezza, di aver individuato come nominativo alias _____.

Le parti

- _____, nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, di seguito indicato/a come “Il/la Richiedente”

E

- Sigmund Freud University di Milano, con sede legale in Milano, Via Argelati 40, rappresentata dal Direttore di Sede Fabrizio Saltini, di seguito indicata come “Università”

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1) L’Università si impegna ad attivare per il/la Richiedente una carriera alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare nuovi documenti di riconoscimento (badge o cartellino identificativo) e un account di posta elettronica, se necessario, riportante il nominativo scelto dal/la stesso/a. Il/la Richiedente si impegna ad utilizzare il documento di riconoscimento con il nominativo alias soltanto all’interno delle strutture universitarie;
- 2) Il/la Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio relativamente a stati e qualità personali legati alla carriera universitaria o al rapporto lavorativo, dallo/a stesso/a utilizzati all’esterno dell’Università, dovrà essere riferita alla sua identità legalmente riconosciuta;
- 3) Il/la Richiedente è a conoscenza che tutte le certificazioni e il titolo rilasciato, nel caso in cui si laureasse prima dell’emissione della sentenza definitiva di rettificazione di genere e di nome, riporteranno i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità. L’università non può produrre alcuna attestazione o certificazione riportante il nome alias;
- 4) Il/la Richiedente si impegna a segnalare preventivamente l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Università che hanno rilevanza esterna (quali partecipazioni a tirocini, adesione a progetti di mobilità

internazionale, etc.), impegnandosi a verificare e concordare con il/la Referente per le carriere alias designato/a dall'Università se e come sia possibile attuare le proprie intenzioni;

- 5) Il/la Richiedente si impegna ad informare l'Università di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e la validità del presente Accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al/la Referente l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso da parte del Tribunale;
- 6) Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la Richiedente abbia violato il "Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias" e/o il presente Accordo di riservatezza, all'esito di un'istruttoria preliminare condotta dal/la Referente per le carriere alias, la carriera alias sarà sospesa, in via cautelare, con provvedimento del Direttore di Dipartimento. L'accertata violazione, anche parziale, da parte del Richiedente, del richiamato Regolamento e/o del presente Accordo comporterà la disattivazione della carriera alias ed il conseguente obbligo di restituzione del badge con il nome alias. Il/la Richiedente risponderà personalmente delle dichiarazioni mendaci eventualmente rese;
- 7) Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e, nel caso di Richiedente studente, si intenderà tacitamente rinnovato con il pagamento della prima rata di iscrizione per tutti gli anni successivi fino al mantenimento dello status di studente presso la Sigmund Freud University di Milano, mentre nel caso di dipendente dell'Università si intenderà in vigore ed efficace fino al mantenimento di tale status. L'Accordo perderà la sua efficacia dalla data di presentazione della sentenza definitiva di rettifica di attribuzione di sesso emessa dal competente Tribunale ovvero nel momento in cui il/la Richiedente decida di non avvalersi più del nominativo alias;
- 8) L'Università si obbliga a mantenere la più stretta segretezza sulle informazioni contenute nel presente Accordo, per tutta la sua durata;
- 9) L'Università provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento delle finalità per cui lo stesso è stipulato in osservanza di quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE, dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati italiana nonché dai propri regolamenti;
- 10) Il presente accordo, stipulato nella forma di scrittura privata, viene redatto in n. 2 esemplari ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cura e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii.;
- 11) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento a quanto disciplinato nel Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias reperibile sul sito web della Sigmund Freud University di Milano e di cui il/la Richiedente dichiara di aver avuto preventiva conoscenza.

Milano, lì

Il/la Richiedente

Sigmund Freud University di Milano
